

ARTICOLO 1

Omessa dichiarazione

La sanzione dal 120 al 240% diventa fissa del 120%. Se non sono dovute imposte sanzione da 250 a 1.000 euro

Senza imposte

Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili

Ritarda presentazione

Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma non oltre i termini di decadenza, e comunque, prima della conoscenza di controlli, si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista del 75%. Se non sono dovute imposte, si applica sanzione da 250 a 1.000 euro con possibile aumento fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili

Infedele dichiarazione

La sanzione dal 90 al 180% diventa fissa del 70% con un minimo di 150 euro ed è aumentata dalla metà al doppio quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente

Dichiarazione integrativa

Se la violazione emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini di decadenza, comunque, prima della conoscenza di controlli, si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista del 50%. Se non sono dovute imposte, si applica sanzione di 150 euro

ARTICOLO 2

Dichiarazione sostituita imposta

La sanzione dal 120 al 240% diventa fissa del 120% con un minimo di 250 euro

Senza ritenute

Se le ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme, benché non dichiarate, sono state versate interamente, si applica la sanzione da 250 a 2.000 euro

Ritarda presentazione

Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma non oltre i termini di decadenza, e comunque, prima della conoscenza di controlli, si applica sull'ammontare delle ritenute non versate la sanzione del 75%. Se non sono dovute ritenute, si applica sanzione da 250 a 2.000 euro

Infedele dichiarazione

La sanzione per infedele dichiarazione dal 90 al 180% diventa fissa del 70% con un minimo di 250 euro

Dichiarazione integrativa

Se la violazione emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini di decadenza, comunque, prima della conoscenza di controlli, si applica sull'ammontare delle ritenute non versate la sanzione del 50%. Se non sono dovute ritenute, si applica sanzione di 250 euro
La sanzione del 70% è aumentata della metà al doppio quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente

ARTICOLO 5

Violazioni relative alla dichiarazione IVA

La sanzione dal 120 al 240%

diventa fissa del 120% e con un minimo di 250 euro
Nel caso di presentazione della dichiarazione ci sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata la sanzione dal 60 al 120% diventa 45%
Se la dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo la sanzione dal 30 al 60% diventa 25% con un minimo di 100 euro
Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini decadenziali e, comunque, prima della conoscenza di attività di controllo, si applica sull'ammontare dell'imposta dovuta la sanzione del 75%. Se non sono dovute imposte si applica la sanzione minima di 250 euro

Omessa presentazione dichiarazione IVA da parte di chi effettua esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta imposta

Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini di decadenza e comunque prima della conoscenza dell'attività di controllo, si applica la sanzione da 150 a 1.000 euro.

Infedele dichiarazione

La sanzione dal 90 al 180% diventa del 70% fissa con un minimo di 150 euro. Si applica l'aumento dalla metà al doppio quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. L'aggravante si applica nei confronti del cessionario o committente che ha utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti solo se è provata la compartecipazione alla frode
Se la violazione emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini di decadenza, e comunque, prima della conoscenza di attività di controllo si applica sull'ammontare dell'imposta dovuta la sanzione del 50%. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione di 150 euro

Rimborso dell'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione in assenza dei presupposti

La sanzione del 30% diventa del 25%

ARTICOLO 6

Violazioni relative alla documentazione

La sanzione del 90% diventa 70%
Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a IVA o soggette all'inversione contabile è punito con sanzione amministrativa del cinque per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione da 250 a 2.000 euro

Trasmissione corrispettivi

la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, o la memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, son sanzionati per ciascuna operazione, con il 70% (e non più 90%) dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso

Ricevute e scontrini

Per mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero emissione documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al 70% per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato (non più 90%) e non inferiore a 300 euro
Chi commette ilittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in rivalsa, è punito con la sanzione pari al 70% e non più 90% della detrazione compiuta
Nel caso di applicazione dell'imposta con aliquota superiore a quella prevista, o di applicazione dell'imposta per operazioni esenti, non imponibili o non soggette, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Salvi i casi di frode e di abuso del diritto, resta fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione della sola imposta effettivamente dovuta
Sanzione del 70% e non più 100% dell'Iva per acquisto senza fattura o con fattura irregolare con un minimo di euro 250, sempreché il cessionario o il committente comunica l'omissione all'Agenzia, entro la fine del mese successivo a quello in cui doveva essere emessa la fattura o è stata emessa la fattura irregolare. È escluso l'obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dall'emittente della fattura o di altro documento, riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall'IVA derivati da un requisito soggettivo del predetto emittente non direttamente verificabile

Inversione contabile

Sanzione da 500 euro a 100.000 euro (e non più 20.000). Se l'operazione non risulta dalla contabilità la sanzione amministrativa è elevata del 5% (e non più tra 5 e 10%) con un minimo di 1.000 euro
Se il cessionario o committente applica l'inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni dell'imposta che la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare l'imposta eventualmente non detratta
Tale previsione si applica in tutti i casi di operazioni inesistenti, anche ove astrattamente imponibili, ma il cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa del cinque per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro. Non si applicano e il cessionario o committente è punito con la sanzione di indebita detrazione quando l'esecuzione delle operazioni inesistenti astrattamente imponibili è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole

ARTICOLO 7

Violazioni all'esportazione

Sanzione del 50% e non più del 100% per cessione di beni senza addebito imposta. Stessa sanzione per chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta qualora il bene sia trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro novanta giorni dalla consegna. La sanzione non si

applica se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta
Operazioni senza addebito di IVA in assenza di dichiarazione intenti sanzione del 70% e no più del 100%. Stessa sanzione per chi nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana indica cessioni all'esportazione, relative quantità, qualità o corrispettivi diversi da quelli reali

ARTICOLO 8

Violazioni contenute dichiarazioni in

Riduzione della sanzione fissa (da 50.000 a 30.000 euro) per omissione o indicazione errata degli importi di operazioni/dividendi con Stati esteri

ARTICOLO 10

Violazione obblighi operatori finanziari

La sanzione da 2.000 a euro a 21.000 euro diventa da 1.500 a 15.000 euro

ARTICOLO 12

Sanzioni accessorie

Quando è irrogata sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale, non accolta dal contribuente, le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie sono ridotte alla metà. La medesima riduzione si applica anche quando è irrogata una sanzione amministrativa, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti

ARTICOLO 13

Ritardi e omessi versamenti

Sanzione del 25% e non più 30%

Crediti non spettanti

Sanzione del 25% del credito utilizzato. Si considera credito non spettante il credito fondato su fatti reali non rientranti nella disciplina attribuita per il difetto di specifici elementi o particolari qualità. È non spettante altresì il credito utilizzato in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quello fruito in misura superiore a quella prevista. Si applica la sanzione di 250 euro ed il credito si considera spettante, se lo stesso è fondato sulla base di fatti reali rientranti nella disciplina attribuita, nonché utilizzato in misura e con le modalità stabilite dalla medesima, ma in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale, sempre che:
a) gli stessi non siano previsti a pena di decadenza e non siano essenziali al riconoscimento del credito medesimo
b) la violazione sia rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all'anno di commissione della medesima, ovvero in assenza di una dichiarazione, comunque entro un anno dalla sua commissione

Crediti inesistenti

Sanzione del 70%. E' inesistente il credito per il quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo. Qualora i fatti materiali posti a fondamento del credito siano oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici, la sanzione è aumentata dalla metà al doppio